

RG 2447/18
REP. 1367/18



TRIBUNALE DI PESARO

Oggetto: Danno Boja
Concordato
Preventivo.

Com. CCAA
e UFF. FAd.

11 OTT. 2018

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	Presidente
dott.ssa Sabrina Carbini	Giudice
dott.ssa Flavia Mazzini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso

DA

Industrie Pica spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore (REA PS 172065), con sede in Pesaro, via Strada Montefeltro 83 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Brusciotti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federico Valentini, come da delega a margine del ricorso;

debitrice ricorrente

CONTRO

CETO CREDITARIO, rappresentato dai Commissari Giudiziali, dott. Claudio Marchetti ed avv. Eugenio Bartolucci;

convenuto

E

1

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

intervenuto

visto il ricorso con cui la società ricorrente chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ex art 161 L.F.;

ritenuto che la proposta prevede, attraverso la cessione del patrimonio sociale, il soddisfacimento per intero delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ed in percentuale dei creditori chirografi;

rilevato che la domanda è accompagnata dalla relazione di fattibilità redatta da un professionista abilitato ex art 161 L.F. e dalla relazione prevista dall'art 160 L.F.;

visto il decreto di questo Tribunale del 24.10.2017, con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui sono stati nominati Commissari Giudiziali il dott. Claudio Marchetti e l'avv. Eugenio Bartolucci;

vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali ex art 172 L.F.;

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art 177 L.F.;

visto il parere espresso dai Commissari Giudiziali ex art 180 L.F.;

osserva

la proposta prevede la liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale, oltre all' acquisizione di immobili e partecipazioni sociali di proprietà personale dei soci e dei loro congiunti, che questi hanno messo a disposizione del concordato in caso di omologa.

Il Tribunale, ai sensi degli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181 L.F., deve verificare che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori, la veridicità dei dati contabili della proposta e la fattibilità giuridica del piano (intesa come non contrarietà della proposta a norme imperative).

Il Tribunale, trattandosi di concordato liquidatorio, deve inoltre verificare, ai sensi dell'art 160, ultimo comma, L.F. l'idoneità della proposta a soddisfare i creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare dei loro crediti.

La causa giuridica del concordato coincide infatti con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell'imprenditore, con riconoscimento in favore

dei creditori dell'imprenditore "di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". (vedere Cass.civ.n.1521/2013).

Nell'ipotesi dei concordato liquidatorio è il legislatore che ha stabilito la percentuale minima di soddisfacimento necessaria ad integrare la causa del concordato.

Resta invece precluso al Tribunale: a) qualsiasi sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza o illogicità della motivazione (Cass.civ. n. 2130/2014); b) la verifica delle probabilità di successo del concordato approvato ovvero la valutazione circa la fattibilità economica del concordato, intesa come realizzabilità di esso nei fatti (Cass.iv.n.15345/2014).

Il Tribunale infine, in caso di opposizione, può omologare il concordato solamente nell'ipotesi in cui i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art. 180, comma 4).

Nella specie nessuno dei creditori dissenzienti ha peraltro proposto opposizione ex art 180 L.F. .

Le maggioranze sono state raggiunte, come attestato dai Commissari

La proposta – come evidenziato dai Commissari - non si fonda su negozi contrari a norme imperative e risulta astrattamente idonea a soddisfare in percentuale anche i creditori chirografari

Le valutazioni date al patrimonio non appaiono manifestamente incongrue ed immotivate.

I Commissari hanno infatti specificato che il valore del patrimonio appare comunque idoneo a soddisfare in misura integrale le spese in prededuzione ed i crediti privilegiati ed in percentuale i chirografari, questi ultimi nella misura superiore al 20%.

Le criticità evidenziate dai Commissari attengono al realizzo in concreto dei valori stimati, valutazione questa che attiene alla fattibilità economica della proposta, che è preclusa al Tribunale.

Non sono intervenute significative nuove circostanze dopo l'adunanza dei creditori, come evidenziato nel parere dei Commissari ex art 180 L.F.

La proposta viene quindi omologata, sussistendo i presupposti di legge.

Viene di conseguenza nominato un liquidatore che provveda alla liquidazione del patrimonio, all'incasso dei crediti e al pagamento dei creditori.

La ricorrente ha indicato come liquidatori il dott. Alessandro Baioni e il dott. Marcello Vitali

Quest'ultimo ha ricoperto la carica di liquidatore civilistico della società ricorrente, avendo firmato anche la domanda di concordato.

Il Tribunale ha il potere, in assenza dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ovvero in mancanza della prova dell'esistenza dei detti requisiti, di nominare liquidatore una persona diversa da quella indicata nel piano di concordato presentato dalla debitrice (vedere in questo senso Cass.civ. n. 15699/2011).

Nel caso di specie cui sussiste in relazione al dott. Vitali una potenziale situazione di conflitto di interessi, che costituisce condizione ostativa ex art.28 L.F. debitrice (vedere in questo senso parte motiva di Cass.civ. n. 15699/2011).

Non vi sono invece situazioni di incompatibilità sulla persona del dott. Baioni e la nomina appare anche conveniente, avendo questi concordato un compenso sotto i limiti previsti nella proposta.

Non vi sono ragioni concrete per nominare due liquidatori.

Il liquidatore, sotto il controllo del Commissario, cui spettano i poteri e gli obblighi di sorveglianza di cui all'art 185 L.F., dovrà operare secondo le seguenti modalità:

1. effettuare la pubblicità prevista dall'art 490, comma 1, cpc entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto;
2. provvedere con sollecitudine alla liquidazione dei beni aziendali ed all'incasso dei crediti nei termini e secondo le modalità previsti nella proposta e comunque previe adeguate forme di pubblicità, al fine di garantire la massima trasparenza ed in conformità degli articoli da 105 a 108 ter LF in quanto compatibili;
3. formare, entro due mesi dal deposito del presente decreto, uno stato passivo dei crediti, depositandolo in Cancelleria e dandone avviso alla società debitrice ed a tutti i creditori, al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie, invitando singolarmente i creditori: a) a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, ove ritenuto necessario, con l'avviso che in mancanza non si potrà procedere ad alcun pagamento in loro favore; b) a fornire le coordinate bancarie dei conti correnti, affinché possano con sicurezza essere loro accreditate le somme dovute;
4. relazionare ogni 6 mesi, agli organi della procedura, compreso il Comitato dei creditori, sullo stato della procedura ai sensi dell'art 33 L.F., comma 5,

- primo, secondo e terzo periodo, relazione che poi sarà trasmessa ai creditori a cura del Commissario;
5. provvedere al versamento di ogni somma riscossa sul conto corrente della procedura, aperto all'atto del deposito cauzionale da parte della società ricorrente, indicando nella relazione semestrale il saldo ed il tasso attivo corrisposto;
 6. ripartire tra i creditori concorrenti, con sollecitudine e tempestività, le disponibilità liquide, secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione, privilegiando la corresponsione bancaria.

per questi motivi

omologa il concordato preventivo presentato dalla società Industrie Pica spa in liquidazione(REA PS 172065), con sede in Pesaro, via Strada Montefeltro 83;

nomina il dott. Alessandro Baioni, con studio in Pesaro, Liquidatore Giudiziale del complesso aziendale e Commissari Giudiziali il dott. Claudio Marchetti e l'avv. Eugenio Bartolucci, i quali opereranno secondo le modalità indicate nella parte motiva di questo decreto;

costituisce il seguente comitato dei creditori;

- 1) GLOBAL SHIPPING Spa - Lancenigo di Villorba (TV)
- 2) COOPERATIVA TRASPORTI FOSSOMBRONE - Sant'Ippolito (PO)
- 3) DONDA CLAUDIO - Frignano (CE)

designando quale presidente GLOBAL SHIPPING SPA.;

dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così' deciso in Pesaro in data 9 ottobre 2018

Il Presidente
dott. Davide Storti

